



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

*MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN
MATERIA DI SANZIONI E PROCEDURA SANZIONATORIA
AMMINISTRATIVA*

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

Gennaio 2019

NOTA METODOLOGICA

La tabella riporta i contributi relativi alle parti delle Disposizioni di cui il documento di consultazione ha prefigurato una modifica e dà conto degli esiti della loro valutazione.

* * *

È pervenuto un solo documento di risposta da ASSOGESTIONI – Associazione Italiana del Risparmio Gestito.

Disposizioni (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
Osservazioni generali			
<p><i>Ambito di applicazione</i></p> <p>Ambito di applicazione e destinatari della disciplina (Sezione I, par. 3)</p>	<p>È stato chiesto di sostituire l'espressione "<i>coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di controllo</i>" con soggetti "<i>titolari</i>" delle medesime funzioni, in modo da allineare il testo delle Disposizioni alla formulazione dell'art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2007.</p> <p>Con l'occasione, è stato chiesto di confermare che tra i soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo rientrano solo le figure di vertice della compagine aziendale.</p>	Sì	<p>L'osservazione è accolta: il testo delle Disposizioni è allineato alla lettera della legge. Quanto alla richiesta di chiarimento sul novero dei soggetti sanzionabili, si fa presente che la nozione di "<i>titolari</i>" di funzioni di amministrazione, direzione o controllo include non solo gli esponenti aziendali (componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e direttore generale) ma anche le figure manageriali titolari di queste funzioni all'interno dell'organizzazione aziendale (ad es. i responsabili delle funzioni di controllo - <i>audit, compliance e risk management</i> -, incluso il responsabile antiriciclaggio).</p> <p>In effetti, un'interpretazione volta a restringere l'ambito applicativo delle sanzioni ai soli esponenti non sarebbe, tra l'altro, coerente con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la Direttiva UE 849/2015 che impone espressamente agli Stati membri di prevedere che le sanzioni – in caso di violazioni della disciplina antiriciclaggio – possano essere applicate nei confronti non solo dei membri dell'organo di gestione ma anche delle "<i>altre persone fisiche responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale</i>" (articolo 58, paragrafo 3);

			<p>2) la legge delega (legge n. 170 del 2016) che all'articolo 15, comma 2, lettera h), n. 3 espressamente richiedeva al Governo di prevedere che, <i>“in caso di violazione commessa da una persona giuridica, la sanzione possa essere applicata ai membri dell'organo di gestione o alle altre persone fisiche titolari di poteri di amministrazione, direzione o controllo all'interno dell'ente, ove venga accertata la loro responsabilità”</i>.</p>
<p>Fasi della Procedura (Sezione II, par. 1.1)</p>	<p>È stato chiesto di <i>“fornire criteri che consentano di far emergere, con maggiore chiarezza, il ricorrere del carattere ripetuto, sistematico o plurimo della violazione”</i>.</p>	<p>Sì</p>	<p>L'osservazione è accolta. Le Disposizioni forniscono indicazioni più puntuali sui criteri dai quali può essere desunto il carattere grave, ripetuto, sistematico o plurimo della violazione.</p>